



## **Comune di Curno**

Settore Servizi alla Persona

Piazza Papa Giovanni XXIII, 18 – 24035 Curno (BG)

[info@comune.curno.bg.it](mailto:info@comune.curno.bg.it) – [comunecurno.certificata@halleycert.it](mailto:comunecurno.certificata@halleycert.it)

C.F. 80016350169 P.IVA 00923020168

# **CAPITOLATO SPECIALE**

**per l'affidamento della**

## **CONCESSIONE DI GESTIONE**

**del CENTRO SPORTIVO VIVERE INSIEME 1 (CVI 1)**

**sito a CURNO in VIA IV NOVEMBRE, 25/B**

<b>Parte I.....</b>	<b>1</b>
<b>PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1. ENTE CONCEDENTE.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3. CONSISTENZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5. SOSPENSIONI DA EMERGENZA COVID .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. ....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7. FINALITÀ DEL CENTRO SPORTIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8. UTENTI FRUITORI DEL CENTRO SPORTIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9. ATTIVITÀ SPORTIVA, LUDICO/RICREATIVA.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ANNUALE, UTILIZZI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E APPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11. TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DELLE TARIFFE AGEVOLATE.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 MODALITÀ DI VERIFICA .....</b>	<b></b>
<b>Art. 13. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14. FRUIZIONE LIBERA DELL'IMPIANTO .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15. ORARI DEL CENTRO SPORTIVO .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16. OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 17 AUTORIZZAZIONI E LICENZE .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 18. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ .....</b>	<b>13</b>

<b>Art. 19. PERSONALE IMPIEGATO.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 20. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 21. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 22. ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 23. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 24. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 25. MIGLIORIE, ADEGUAMENTI E ULTERIORI MANUTENZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 25 bis CHIOSCO/CONTAINER.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 26. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 27. VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 28. MODIFICHE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 29. SUBAPPALTO.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 30. ASPETTI ECONOMICI – CANONE DI CONCESSIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 31. CUSTODIA E VIGILANZA.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 32. PULIZIA.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 33. REGOLAMENTO D'USO E CARTA DEI SERVIZI.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 34. CONTROLLI E VERIFICHE.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 35. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 36. CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 37. REGIME DELLE INADEMPIENZE E PENALITÀ.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 38. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, REVOCA, CESSAZIONE.....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 39. RESPONSABILE DEL CENTRO SPORTIVO E REFERENTI.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 41. CONTROVERSIE.....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 42. SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 43. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>25</b>
<b>Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia....</b>	<b>25</b>

## Parte I

### PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

#### Art. 1. ENTE CONCEDENTE

1. Comune di Curno (di seguito anche “Comune” o “Concedente”) con sede in Curno, Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 18 - 24068 Curno (BG) – tel. 035 603000 fax 035 603005 – [comunecurno.certificata@halleycert.it](mailto:comunecurno.certificata@halleycert.it) – [www.comune.curno.bg.it](http://www.comune.curno.bg.it) – P.IVA 00384000162.

#### Art. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi (di seguito anche “Concessionario”) della gestione del Centro sportivo Vivere Insieme 1 (di seguito denominato anche “Centro sportivo”), sito a Curno in via IV Novembre, 25/B comprendente le attività sportive, e la gestione funzionale del Centro sportivo;

2. Per gestione funzionale del Centro sportivo si intende la gestione complessiva dello stesso e dei campi sportivi, garantendo l'apertura, la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti (quando necessario), la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo del Centro, per tutta la durata del Contratto, a fronte del diritto del Concessionario di riscuotere i proventi derivanti dalla gestione del Centro sportivo, nonché quelli derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo, informato il Concedente, oltre che da eventuali quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione del Centro sportivo corrisposti da altri soggetti;

3. Tutte le spese, la gestione funzionale del Centro sportivo sono a totale carico del Concessionario;

4. La gestione deve salvaguardare il Centro sportivo sia attraverso manutenzioni tempestive e gli adattamenti, riconversioni o sostituzioni necessari, sia attraverso una conduzione economica dell'impianto stesso improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità, risparmio energetico;

5. La scelta del Concessionario avverrà da parte del Comune di Curno mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità “Codice”), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 del Codice, alla stregua degli elementi descritti nel Disciplinare di gara e nel rispetto dei principi eurounitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

#### Art. 3. CONSISTENZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA

1. La struttura sportiva, come da planimetria allegata ai documenti di gara, è di proprietà del Comune di Curno (BG) ed è costituita da:

Impianti INCLUSI nella concessione:

- 4 impianti tennis: 2 campi in terra rossa con copertura pressostatica e 2 campi polivalenti (1 utilizzabile anche per calcetto A5) con fondo sintetico e copertura fissa a struttura lamellare;
  - 2 campi di calcio: di cui 1 in tappeto erboso ed 1 in terra battuta;
  - 1 campetto polivalente in cemento;
  - 1 pista di atletica;
  - 1 gradinata (tribuna) con 8 magazzini sottostanti e servizi igienici per il pubblico;
  - Palazzina: piano terra: 7 spogliatoi, 1 servizio igienico, 1 locale, 1 segreteria e 1 guardiola;
  - Palazzina: piano primo: 1 sala riunioni, 4 salette e 1 servizio igienico.  
L'appartamento al primo piano della palazzina resta escluso dalla concessione.
  - Aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi la recinzione del centro sportivo.
2. E' intenzione dell'Amministrazione comunale realizzare un nuovo impianto di spogliatoi (opera già finanziata ed inserita nel Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022). Lo stesso edificio, alla fine della sua realizzazione, sarà messo a disposizione del concessionario;
3. Il gestore sarà tenuto ad assicurare l'ordinaria manutenzione del Centro sportivo per tutta la durata dell'affidamento, garantendo una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità.

#### **Art. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione di gestione del Centro sportivo avrà la durata **di anni 10, con opzione di proroga di ulteriori anni 5**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale indipendentemente dalla data di effettivo avvio completo del servizio.
2. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti. Il Concessionario è tenuto ad accettare la proroga.
3. Successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione del contratto fatte salve ragioni d'urgenza, verrà consegnato al Concessionario il Centro sportivo.
4. La consegna avverrà con apposito verbale, redatto a cura dell'Ufficio Tecnico comunale e sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione dei locali e degli impianti, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.
5. Il verbale di consegna conterrà la dichiarazione del Concessionario con la quale, quest'ultimo confermando la dichiarazione già resa in sede di partecipazione alla gara, prenderà atto ed accetterà la consistenza del Centro sportivo e si impegnerà a mantenerli in efficienza ed in perfetto stato di conservazione, usando la diligenza richiesta dalla professione esercitata, fatta eccezione per il solo naturale deterioramento dovuto all'uso (purché conforme alla natura ed alla destinazione naturale dei beni)
6. Nessuna contestazione in ordine allo stato di manutenzione dei beni consegnati potrà essere avanzata dal Concessionario successivamente alla sottoscrizione del predetto verbale.

#### **Art. 5 - SOSPENSIONI DA EMERGENZA COVID**

Ferma restando la disciplina di cui sopra, applicabile in via generale, si specifica che il rischio legato ad emergenza sanitaria da COVID 19 ed alle conseguenti sospensioni e/o limitazioni alle attività sportive e dei centri sportivi pubblici e degli esercizi di bar, che dovessero essere imposti a livello centrale e regionale, successivamente all'aggiudicazione e comunque nel corso del rapporto concessorio, è da intendersi, in coerenza alle disposizioni emergenziali già emanate nel 2020 ed alle disposizioni generali sulle concessioni previste nel Codice degli Appalti, quale fattore straordinario di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi.

Il concessionario ed il Comune pertanto, previa richiesta del Concessionario e presentazione di apposita documentazione (che dimostri il venir meno dell'equilibrio economico finanziario) potranno concordare la revisione del rapporto in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario come pattuite nel PEF allegato in sede di gara, anche attraverso la proroga della durata del rapporto per una durata non superiore a tre anni in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione del rapporto concessorio, in relazione a quanto sopra, può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi determinate dall'impossibilità di utilizzare gli stessi a causa delle chiusure imposte.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo le parti possono recedere dal contratto spettando in tal caso il rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

#### **Art. 6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE e PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.**

1. Il valore attualmente stimabile del contratto, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per il periodo considerato (10 anni oltre il rinnovo opzionale di 5 anni) calcolato ai fini della gara è pari ad **euro 4.403.410,00, per un totale complessivo pari ad euro 5.372.160,20, IVA al 22% inclusa.**
2. Tale valore risulta dal Piano Economico Finanziario previsionale a base di gara ed ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato. I concorrenti dovranno, in ogni caso, presentare in sede di gara un proprio Piano Economico Finanziario (il "PEF"), al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.
3. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta la durata della concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l'importo dell'investimento stimato nel PEF ed in particolare la durata della concessione, l'importo e

le modalità di corresponsione del canone, delle tariffe e degli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal Concessionario a corredo della propria offerta economica.

4. Si potrà procedere ad una revisione della concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell'art. 175 del Codice, purché dovute al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario:

a. mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del Codice;

b. richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente;

c. manifestarsi di un evento di forza maggiore;

d. manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato per fatti non imputabili al Concessionario.

5. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario, nonché comunque di fatti ed eventi riconducibili al suo operato.

6. Le eventuali revisioni mediante la rideterminazione delle condizioni ed i presupposti di equilibrio sono disposte ai sensi dell'art 165 comma 6.

## **Art. 7. FINALITÀ DEL CENTRO SPORTIVO**

1. La gestione del Centro, sportivo Centro Vivere Insieme 1, dovrà perseguire le seguenti finalità:

a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;

b) valorizzare l'associazionismo sportivo specialmente locale, espressione del territorio di Curno che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;

c) promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica;

d) promuovere e/o favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute, con particolare attenzione a quelle locali;

e) promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie, incentivando in particolare l'utilizzo della tensostruttura per feste e manifestazioni di carattere locale;

f) favorire le attività sportive per le scuole e per le persone con disabilità;

g) favorire le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune;

h) salvaguardare l'impianto sportivo sia tramite manutenzioni, adattamenti, riconversioni o sostituzioni che tramite una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di

economicità, efficienza, sicurezza, funzionalità, qualità, ed efficientamento energetico.

#### **Art. 8. UTENTI FRUITORI DEL CENTRO SPORTIVO**

1. I fruitori del Centro sportivo saranno tutte le società e le associazioni sportive, le società e le associazioni sportive amatoriali nonché le scuole e i cittadini con le loro famiglie con priorità alle realtà/cittadini di Curno;
2. Rispetto ai destinatari elencati al punto precedente particolare attenzione dovrà essere posta dal Concessionario alle attività:
  - a. promosse/organizzate/gestite da società e associazioni sportive anche amatoriali nonché dalle scuole e dai cittadini con le loro famiglie con priorità alle realtà / cittadini di Curno;
  - b. e/o patrocinate dal Comune di Curno;
  - c. e/o realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio di Curno.
3. L'utilizzo dell'impianto da parte di terzi non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale del gestore neppure a titolo gratuito.

#### **Art. 9. ATTIVITÀ SPORTIVA, LUDICO/RICREATIVA**

1. Il Concessionario è tenuto a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva in Curno, sia organizzando direttamente corsi/iniziative/tornei sportivi che affittando gli spazi del Centro sportivo a società/associazioni/gruppi sportivi.
2. Nella gestione dell'attività il Concessionario dovrà favorire la pratica e la diffusione di una molteplicità di sport, conformando la gestione del Centro sportivo al contenuto della proposta tecnica elaborata in sede di gara, che costituirà parte integrante degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
3. Il Concessionario è inoltre tenuto a:
  - a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'ufficio sport del Comune proporrà di attuare nel corso di ogni anno;
  - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Curno.
4. Oltre all'attività sportiva, il Concessionario dovrà organizzare attività ludico/ricreative/aggregative, anche a carattere continuativo per valorizzare il Centro sportivo come luogo di socializzazione con particolare riguardo ai minori ed alle famiglie. Potrà inoltre proporre Centri Ricreativi Estivi per minori.
5. Al fine di consentire l'ottimizzazione e l'incremento dell'offerta sportiva o ludico/ricreativa sul territorio, al Concessionario è inoltre consentito attivare iniziative riconducibili a spettacoli, manifestazioni e iniziative similari previo conseguimento di ogni necessaria autorizzazione (ad esclusione delle manifestazioni politiche) e, in ogni caso, previa approvazione dell'Amministrazione comunale qualora si tratti di manifestazioni e/o spettacoli di natura non sportiva.

#### **Art. 10. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA ANNUALE, UTILIZZI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E APPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE**

##### **10.1 Programmazione Annuale - priorità di prenotazione**

Per portare a conoscenza il Comune di Curno delle attività di programmazione annuale (settembre-agosto) il Concessionario dovrà:

1. programmare annualmente l'utilizzo degli impianti da parte delle realtà associative sportive del territorio (**programmazione attività sportiva annuale**). La bozza di programmazione per le ore di allenamento dovrà essere presentata dal Concessionario all'Amministrazione Comunale entro il mese di *maggio precedente all'anno sportivo* oggetto di programmazione (da metà agosto a fine giugno dell'anno successivo). Per le partite dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione del calendario dei campionati.

• Nella programmazione dell'attività sportiva annuale il Concessionario dovrà dare **PRIORITA'** nella prenotazione degli spazi alle società identificate con il seguente ordine:

1. ASD Polisportiva Curno per le sue sezioni sportive ed ASD Gruppo Sportivo Marigolda;

2. Associazioni/società sportive dilettantistiche del territorio con sede legale a Curno e che abbiano collaborato tramite convenzioni o iniziative di promozione dello sport per almeno dieci anni con l'Amministrazione Comunale;

3. Gruppi sportivi e associazioni/società sportive dilettantistiche con sede legale in Curno e con finalità sportive i cui tesserati – utenti siano per la maggioranza residenti a Curno;

4. Gruppi sportivi e associazioni (senza sede legale in Curno) con finalità sportive i cui tesserati – utenti siano per la maggioranza residenti a Curno.

5. Altri

2. garantire l'accesso gratuito agli impianti sportivi per manifestazioni organizzate dall'Istituto Comprensivo di Curno (ad esempio giochi della gioventù, corsa campestre eccetera) o da associazioni con sede ed operanti nel Comune di Curno a forte valenza sociale che promuovono l'attività sportiva per persone con disabilità. La richiesta di utilizzo dovrà pervenire con almeno quindici giorni di preavviso.

3. mettere a disposizione gli impianti sportivi o parte di essi e relative pertinenze gratuitamente al Comune per l'organizzazione di manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio od in collaborazione con esso, per un massimo di **30 (trenta) ore annue**. La richiesta di utilizzo dovrà pervenire con almeno quindici giorni di preavviso.

## **10.2 Programmazione annuale - Categorie e tariffe agevolate**

Il concessionario dovrà inoltre considerare nella programmazione dell'attività sportiva annuale le seguenti condizioni e applicazione di tariffe agevolate:

<b>Tabella 1 - Per la sola programmazione SPORTIVA ANNUALE:</b>			
Spazio	Richiedente	Tipo utilizzo nella programmazione annuale	Tariffa agevolata



<b>CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA</b>	Squadre delle società / associazioni sportive dilettantistiche con sede a Curno appartenenti alle categorie <b>pulcini, esordienti e la scuola calcio</b>	Utilizzo per allenamenti senza alcun limite fino alle ore 18,30 nei giorni da lunedì a venerdì.	<b>Gratuito</b>
	Associazioni / società sportive dilettantistiche con sede a Curno	Partite di campionato delle categorie giovanili ( <i>sotto i 16 anni</i> ) entro le ore 18 – prenotazione senza nessun limite	Euro <b>25,00</b> a partita - Oltre le ore 18 si applicano le tariffe agevolate generali
		Partite di campionato delle categorie oltre gli allievi ( <i>sopra i 16 anni</i> ) – Prenotazione per un massimo di 3 partite al mese (a tariffa agevolata)	Se con il 50% degli atleti tesserati residenti a Curno: massimo euro 100,00 per partita diurna e massimo Euro 135,00 in notturna. Se la percentuale degli atleti tesserati residenti è inferiore al 50% degli atleti si applicano le tariffe agevolate generali
<b>CAMPO DI CALCIO A 11 IN TERRA BATTUTA</b>	Squadre delle società / associazioni sportive dilettantistiche con sede a Curno appartenenti alle categorie pulcini, esordienti e la scuola calcio	Utilizzo per allenamenti senza alcun limite fino alle ore 18,30 nei giorni da lunedì a venerdì	Gratuito
	Associazioni / società sportive dilettantistiche con sede a Curno	Utilizzabile fino alle ore 20,00 per allenamenti	Si applicano le tariffe agevolate generali
	Associazioni /società sportive dilettantistiche	Partite di campionato delle categorie giovanili ( <i>sotto i 16 anni</i> ) entro le ore 18 – prenotazione senza nessun	Euro 25,00 a partita - Oltre le ore 18 si applicano le tariffe agevolate generali

	con sede a Curno	limite	
		Partite di campionato delle categorie oltre gli allievi (sopra i 16 anni) – Prenotazione per un massimo di 3 partite al mese (a tariffa agevolata)	Se con il 50% degli atleti tesserati residenti a Curno: massimo euro 50 per partita diurna e massimo Euro 70 in notturna.  Se la percentuale degli atleti tesserati residenti è inferiore al 50% degli atleti si applicano le tariffe agevolate generali
<b>CAMPI DA TENNIS – (n. 4)</b>	Associazioni / società sportive dilettantistiche con sede a Curno	Utilizzabili a tariffe agevolate per un massimo di 4200 ore annue (pari a 3 ore al giorno per ognuno dei quattro campi per 350 giorni).	Per le ore di scuola tennis programmate a livello annuale ed usufruite da giovani cittadini di Curno di età inferiore ai 14 anni sarà applicata una tariffa oraria di Euro 6.  Per le rimanenti ore si applicano le tariffe agevolate generali.
<b>PISTA DI ATLETICA</b>	Associazioni / società sportive dilettantistiche con sede a Curno	Utilizzabile quattro giorni della settimana nella fascia oraria delle 15 alle 20 a tariffa agevolata	Accesso gratuito
<b>PISTA DI PATTINAGGIO</b>	Tutti i cittadini (escluse società sportive)	Fatto salvo che la pista di pattinaggio sia già impegnata per un evento, l'uso della medesima dalle 8 alle 18 dovrà essere consentito gratuitamente a tutti i cittadini, escludendo nei suddetti orari le società sportive.	Accesso gratuito
<b>AREA GIOCHI</b>	Tutti i cittadini	Sempre accessibile	Accesso gratuito

## **Art. 11. TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DELLE TARIFFE AGEVOLATE**

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti e per l'uso degli spazi saranno stabilite annualmente dal Concessionario d'Intesa con l'Amministrazione Comunale e rimosse dal Concessionario.
2. Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico con indicazione degli sconti concessi (tariffe agevolate) ai cittadini di Curno; in maniera chiara e visibile sia in lingua italiana che in inglese e devono essere evidenziate nel sito internet dell'ente gestore oltre che del Comune di Curno a cui devono essere comunicate;
3. È fatto divieto al Concessionario di aumentare le predette tariffe senza l'autorizzazione del Concedente, pena la risoluzione del contratto.
4. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità sopraesposte, per l'uso degli impianti **e solo sulle prenotazioni annuali** da parte delle associazioni/società sportive dilettantistiche e se non diversamente previsto da specifiche tariffe agevolate riportate in tabella, sono determinate **TARIFFE AGEVOLATE GENERALI**, calcolato applicando i seguenti sconti alle tariffe esposte nel Pef, posto a base di gara, utilizzato per la valorizzazione del valore della concessione di servizi:
  - 15% per le sezioni della ASD Polisportiva Curno e per l'ASD Gruppo Sportivo Marigolda con più del 50% di tesserati residenti a Curno;
  - 10% per le società sportive con sede a Curno e con più del 50% di tesserati residenti a Curno
  - 8% per le sezioni della ASD Polisportiva Curno e per l'ASD Gruppo Sportivo Marigolda e con meno del 50% di tesserati residenti a Curno
  - 5% per le società sportive con sede a Curno e con meno del 50% di tesserati residenti a Curno.
5. In tutti i casi le agevolazioni tariffarie saranno concesse solo previo deposito da parte dell'associazione sportiva dilettantistica richiedente del bilancio relativo all'anno sociale precedente a quello della prenotazione.
6. Le tariffe agevolate concesse alle Associazioni / Società sportive dilettantistiche sulle prenotazioni annuali dovranno essere riflesse in sconti sulle rette delle attività sportive da applicare ai cittadini di Curno.
7. Gli sconti dovranno essere opportunamente pubblicizzati e su tutti i documenti (es. volantini, locandine eccetera) riferiti ad attività svolte in spazi che godono di tariffe agevolate dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Curno e la dicitura "*Con il contributo del Comune di Curno*".
- a. Il Concessionario per le richieste di **UTILIZZO OCCASIONALI, ovvero quelle non rientranti nella programmazione annuale**, provenienti da cittadini, gruppi di cittadini o Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche con sede a Curno dovrà inoltre applicare una tariffa agevolata che preveda l'applicazione di uno sconto minimo del **10%** sulle tariffe concordate annualmente con l'Amministrazione.
- b. In caso di attività sportive che prevedano più utenti (ad esempio squadre, partite di tennis ecc.), lo sconto sarà applicato solo nel caso in cui il numero di utenti/tesserati residenti sia superiore o uguale al 50 % del totale degli stessi.
8. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Concessionario dovrà rendicontare in modo dettagliato i ricavi determinati dall'applicazione delle tariffe agevolate sulle attività dell'anno

precedente.

9. **Il contributo annuale** massimo che il Comune corrisponderà di anno in anno, da erogarsi in due rate annuali (febbraio- settembre), è quantificato in complessivi **Euro 15.000,00**.

10. Il contributo sarà erogato solo previa presentazione della rendicontazione ed in assenza di debiti pregressi con l'Amministrazione.

11. Gli introiti delle tariffe saranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all'interno del Centro sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

## **Art. 12 MODALITÀ DI VERIFICA**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Concessionario dovrà rendicontare in modo dettagliato i ricavi determinati dall'applicazione delle tariffe agevolate sulle attività dell'anno precedente.

2. Entro il 30 luglio di ogni anno dovrà produrre il bilancio consuntivo delle attività del Centro relativo all'anno sportivo precedente (settembre-agosto) e la relazione delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso.

3. La relazione deve tenere conto del progetto offerto in sede di gara, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica dell'efficacia della gestione del servizio e della sua rispondenza alla proposta offerta in sede di gara, quali in particolare:

- a. utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
- b. attività e manifestazioni svolte, con indicazione delle ore e tariffe agevolate applicate;
- c. dettaglio delle 30 (trenta) ore annue di utilizzo degli impianti sportivi o parte di essi e relative pertinenze a disposizione gratuitamente del Comune per l'organizzazione di manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio od in collaborazione con esso (la richiesta di utilizzo dovrà pervenire con almeno quindici giorni di preavviso);
- d. dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- e. manutenzioni effettuate;
- f. indagini rilevazione qualità svolte.

## **Art. 13. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare il Centro sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente capitolato, garantendo il funzionamento dello stesso per l'intero anno solare. Utilizzi del Centro diversi da quelli previsti nel capitolato devono essere espressamente autorizzati dal Comune.

2. Il Concessionario è l'unico soggetto esterno in forza del presente capitolato autorizzato a disporre del Centro sportivo e a concederne l'uso a terzi, compresa la sala riunione e le 4 salette della palazzina.

3. Il Concessionario consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta applicando tariffe differenziate per ciascuna attività.

## **ART. 14. FRUIZIONE LIBERA DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario dovrà consentire l'uso quotidiano e gratuito ai cittadini delle aree esterne agli impianti sportivi quali ad esempio le aree verdi pedonali e le aree gioco.

## **ART. 15. ORARI DEL CENTRO SPORTIVO**

1. Il Centro sportivo, con funzionamento a regime, dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di 12 ore giornaliere, per 350 giorni all'anno (con una chiusura massima, nel corso dell'anno, di 15 giorni) per tutta la durata della gestione ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 24 dicembre (chiusura ore 12:00), 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre (chiusura ore 12). Eventuali ulteriori chiusure straordinarie del centro dovranno essere richieste al Comune con congruo anticipo e preventivamente autorizzate.
2. Gli orari di utilizzo del Centro sportivo dovranno rispettare le norme sulla quiete pubblica e garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata per la più ampia fruizione del Centro. Si specifica che dovrà essere garantita l'apertura al pubblico almeno fino alle ore 23:30 del sabato e della domenica, e di due altre sere infrasettimanali, al fine di permettere la realizzazione di tornei e/o sport notturni.
3. È compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.
4. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari di apertura.
5. Gli orari di apertura devono essere esposti al pubblico ed evidenziati nel sito internet dell'ente gestore oltre che del Comune di Curno a cui devono essere preventivamente comunicati.
6. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso e modalità di accesso del pubblico, senza procurare disagi o situazioni di pericolo.

## **Art. 16. OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente concessione in conformità alla proposta presentata in sede di gara ed al presente capitolato e che la gestione degli stessi sarà effettuata a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
2. Il Concessionario userà la massima diligenza nella gestione del Centro sportivo e delle sue attività complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune e per la collettività.
3. Il Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è tenuto a:
  - a. attuare la promozione dell'attività sportiva;
  - b. garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale proposto in sede di gara per l'intera durata contrattuale;
  - c. assumere la responsabilità della buona conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili;
  - d. garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
  - e. nominare la figura di "Responsabile del Centro sportivo" anche con compiti di

raccordo operativo con l'ufficio sport e l'ufficio tecnico del Comune che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'amministrazione comunale almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale, comunicando numero di telefono cellulare;

- f. assumere il rischio operativo completo e incondizionato della gestione del servizio;
- g. limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- h. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- i. non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- j. garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
- k. garantire una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- l. stipulare e intestare i contratti di tutte le utenze di cui necessitano gli impianti;
- m. garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua in tutti gli ambienti del Centro, adottando tutti gli accorgimenti per evitare lo spreco energetico;
- n. garantire adeguata pulizia di tutti gli ambienti interni ed esterni;
- o. sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzo degli stessi;
- p. effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- q. pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti il Centro sportivo e le attività in concessione;
- r. garantire le utenze di luce, acqua e gas in tutti i locali oggetto di concessione
- s. istituire l'attività di segreteria del Centro Sportivo a servizio dei cittadini e degli utenti con sito internet, social network e numero di telefono dedicato per informazioni e prenotazioni.

#### **Art. 17. AUTORIZZAZIONI E LICENZE**

È fatto obbligo al Gestore di munirsi delle autorizzazioni e/o licenze previste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività sportive e/o commerciali, nonché di pubblico esercizio in genere, e di quanto altro eventualmente necessario per la gestione

del centro sportivo comunale.

#### **Art. 18. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ**

1. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno del Centro sportivo, purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno del Centro.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
3. Il Concessionario assume l'obbligo di non pubblicizzare il gioco con apparecchi con vincita di denaro e di non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.
4. L'installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ed al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
5. Al Comune dovranno essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare le proprie manifestazioni, in particolare uno spazio espositivo all'ingresso del Centro di almeno 70x100cm;

#### **Art. 19. PERSONALE IMPIEGATO**

1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività e gli interventi oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione, con operatori in numero adeguato alle esigenze dei servizi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le mansioni in cui saranno impiegati e con previsione di un "Responsabile del Centro sportivo", dotato di qualifica, professionalità e competenze specifiche che dovrà interfacciarsi con il Comune. Il Concessionario si impegna altresì a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.
2. Il Concessionario dovrà garantire continuità nel servizio. In ogni caso dovrà garantire la copertura di eventuali temporanee assenze degli operatori.
3. I soggetti incaricati dal Concessionario dell'attività di insegnamento delle discipline sportive devono possedere la qualifica di istruttore o tecnico prevista dalle norme regolamentari delle varie discipline sportive.
4. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).
5. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.
6. Il Concessionario prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Curno, da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario stesso accertati dal Comune, il Comune stesso, previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, avrà la facoltà di

risolvere il contratto in danno del concessionario.

7. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

#### **Art. 20. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni.

2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è a totale carico del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. Il Concessionario non potrà impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatte salve comprovate ed eccezionali situazioni.

3. Il Centro sportivo deve essere dotato di defibrillatore semiautomatico, al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, modificato con D.M. 11.01.2016, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, non assumendosi il concedente nessuna responsabilità in merito.

4. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore.

#### **Art. 21. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

1. Il Concessionario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

2. In particolare, il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti ed ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa in quanto applicabili, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere nel territorio della provincia di Bergamo; si impegna altresì al mantenimento dei diritti maturati dal personale in servizio, con particolare riguardo all'anzianità ed all'inquadramento.

3. Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

4. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 110 del Codice.



## **ART. 22. ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE**

1. All'atto della consegna del Centro sportivo, il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nello stesso.
2. Tutti i locali devono essere arredati ed attrezzati dal Concessionario in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura e di tutti gli spazi sportivi. La struttura deve inoltre essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione del Centro sportivo.
3. Il Concessionario può dotarsi di ulteriori attrezzature/arredi offerte in sede di gara, oltre a quelle già presenti, per il corretto e regolare svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Annualmente, in sede di rendicontazione, devono essere comunicate all'Amministrazione le nuove dotazioni.
4. Gli arredi e le attrezzature offerti in sede di gara, devono essere effettivamente installati presso il Centro sportivo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunicati all'Ufficio tecnico comunale, corredati da tutta la documentazione attestante idoneità e sicurezza.
5. Nel corso del contratto è onere a carico del Concessionario provvedere al reintegro delle attrezzature e degli arredi in modo da mantenere inalterata la dotazione prevista nel progetto di arredo presentato in sede di gara.
6. Tutte le attrezzature sportive dovranno essere oggetto di una revisione e di controlli periodici, come previsto dalla normativa vigente. La documentazione attestante le verifiche dovrà essere trasmessa all'ufficio tecnico del Comune.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione per smaltimento a causa del deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.
8. Il Concessionario ha l'obbligo di restituire i beni assegnati, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna (fatto salvo il normale deperimento d'uso), unitamente alle documentazioni di legge, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.
9. Al termine della Concessione, il Concessionario potrà liberamente disporre degli arredi e suppellettili di sua proprietà, senza che il Concedente o il nuovo Concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere alcun compenso, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.
10. Il Comune ha diritto di ottenere la rimozione di tutte le attrezzature, arredi e suppellettili di proprietà del Concessionario, prima del rilascio degli immobili ed a spese del Concessionario stesso.

## **Art. 23. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO**

1. Il Concessionario deve assicurare la perfetta regolarità, il decoro e la completa efficienza dei vari immobili, impianti, attrezzature e servizi e mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente concessione garantendone la sicurezza.
2. Il Concessionario deve effettuare tutti gli interventi e sostenere le spese per la

manutenzione ordinaria necessaria e indispensabili per il buon funzionamento del Centro sportivo oggetto del presente capitolato.

**Fatto salvo il blocco dell'attuale palazzina spogliatoi (quindi che rimarrà a spesa e manutenzione comunale (impianti elettrici, termici, idrici, di raffrescamento, edili, falegnameria, fabbro ecc.) compreso il servizio di pulizia ed igienizzazione fino allo smantellamento degli stessi.**

**Quando verranno messi a disposizione i nuovi spogliatoi la manutenzione ordinaria e la pulizia sarà a completo carico del gestore.**

3. È obbligo del Concessionario mantenere le condizioni di agibilità del Centro sportivo e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Il Concessionario deve segnalare al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti e ai terreni di gioco.
5. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli arredi e delle suppellettili presenti al Centro sportivo nonché alla sostituzione di quelli non più riparabili e/o funzionali all'utilizzo.

#### **Art. 24. MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

- 1) Il Comune è tenuto alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti.
- 2) Si dà atto che per l'annualità 2021 sono previsti lavori di manutenzione straordinaria:
  - Pista d'atletica, con ultimazione salvo imprevisti dovuti anche alle condizioni meteo al 30.10.2021;
  - Lavori di riqualificazione CVI1 realizzazione nuovo blocco spogliatoi, con ultimazione entro l'annualità 2022. L'area cantiere sarà confinata all'esterno degli impianti sportivi esistenti (campo di calcio e pista d'atletica), garantendo quindi, come da comunicazione del Responsabile lavori pubblici (prot. 18023 del 17/12/2020) il regolare svolgimento delle attività sportive.
- 3) Il Comune si riserva di stabilire tempi e modi per la realizzazione degli interventi manutentivi a suo carico e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.
- 4) Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario al Comune e viceversa.
- 5) Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di comprovata necessità ed urgenza, qualora il Comune non sia in grado di provvedervi, il Concessionario potrà provvedere ai lavori previa autorizzazione dell'ufficio tecnico che valuterà previa presentazione di preventivo dei costi.
- 6) Il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei giustificativi ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.
- 7) Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.

## **Art. 25. MIGLIORIE, ADEGUAMENTI E ULTERIORI MANUTENZIONI**

1. Il Concessionario potrà altresì riqualificare o modificare la destinazione d'uso (**sempre nell'ambito dell'attività sportiva- es da campo di tennis a padel oppure installare nuove strutture sportive nell'area ex parcheggio antistante l'entrata del centro sportivo**) a proprie spese spazi del centro sportivo-con la finalità di promozione di attività sportive diverse da quelle attualmente praticate sul territorio di Curno ampliando in tal modo la tipologia dell'offerta delle attività sportive esercitabili sul territorio, in conformità alle migliorie proposte nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Il Concessionario è tenuto a presentare i progetti per la realizzazione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara, nel rispetto della tempistica ivi indicata, nonché delle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie.
3. Ulteriori innovazioni, modifiche, migliorie o manutenzioni che il Concessionario volesse apportare al Centro sportivo, nel corso della durata della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente autorizzate dal Comune, con spese a carico esclusivamente del Concessionario.
4. Anche il Comune potrà apportare, in accordo con il Concessionario, innovazioni, modifiche, migliorie.
5. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dal Comune. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

## **Art. 25 BIS CHIOSCO/CONTAINER**

Nel rispetto del vigente regolamento di settore e delle norme igienico sanitario sarà possibile (a seguito di presentazione di idonea scia) installare un chiosco/container per la somministrazione di alimenti e bevande- tipologia bar caffè e simili con una superficie massima di mq 20. E sarà altresì possibile usufruire di una area di somministrazione esterna per complessivi mq 50.

## **Art. 26. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso il Centro sportivo la seguente documentazione:
  - nominativo del Responsabile del Centro sportivo e dei necessari referenti (responsabile della sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
  - documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - documento di valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per attività e interventi per il quale il Datore di Lavoro ne abbia ravvisato la necessità.

## **Art. 27. VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE**

1. All'atto della consegna e al termine della concessione - anche in caso di risoluzione anticipata o revoca della stessa – dovrà essere redatto, a cura dell'Ufficio tecnico

comunale ed in contraddittorio con il Concessionario, verbale di consegna/restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

2. Il verbale di consegna e restituzione potrà essere corredato anche da materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi e la consistenza di impianti ed attrezzature.

3. Nel verbale di restituzione dovranno essere evidenziati eventuali danni al Centro sportivo nonché lo stato di conservazione delle strutture. Eventuali danni, diversi da quelli procurati dalla naturale usura, dovranno essere riparati dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con facoltà di escussione della cauzione; ad esso dovranno essere allegate le certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia e agli impianti tecnologici presenti nel Centro sportivo nonché i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o modificata durante la gestione, consegnate dal Concessionario.

4. Il Centro sportivo dovrà essere restituito al Comune in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, punto 10 del presente capitolato.

#### **Art. 28. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Sono ammesse le modifiche del contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 175 del Codice nei casi previsti dall'art. 5 del presente capitolato. Esse devono essere oggetto di apposita appendice contrattuale.

#### **Art. 29. SUBAPPALTO**

1. È data la facoltà al Concessionario di subappaltare a terzi qualificati ed idonei, parte delle attività oggetto di concessione per un periodo non superiore alla durata della concessione stessa e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica.

2. L'affidamento in subappalto di parte del servizio e/o delle opere oggetto di concessione deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del Codice.

3. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

4. Il Concessionario, contestualmente alla richiesta di subappalto, ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

6. Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la gestione di attività sportive da parte di società/associazioni sportive.

### **Art. 30. ASPETTI ECONOMICI – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto del presente capitolato, con assunzione in capo allo stesso Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Centro sportivo. Al Concessionario spettano tutte le entrate derivanti dalla gestione, fra cui quelle tariffarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi per attività sportiva e utilizzi diversi, quelle da corrispettivo per prestazione di servizi o versate da terzi subappaltatori.
2. I corrispettivi e le tariffe, unitamente ad ogni altra entrata, sono impiegati dal Concessionario a copertura degli oneri conseguenti agli obblighi di cui al presente capitolato.
3. Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo fissato in **€ 11.000,00** dando atto che il canone è fuori campo Iva.
4. Il canone deve essere corrisposto al Comune in due rate di pari importo: in via anticipata entro il 31/03 ed il 30/09 di ogni anno.

### **Art. 31. CUSTODIA E VIGILANZA**

1. Il Concessionario prende in carico i beni immobili e mobili del Centro sportivo e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sul Centro sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto a informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

### **Art. 32. PULIZIA**

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare la pulizia del Centro sportivo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. **La pulizia comprende tutti gli spazi del Centro sportivo escluso il blocco palazzina spogliatoi che rimane in carico all'amministrazione comunale come meglio espresso nell'art. 23.**
2. **Quando verranno messi a disposizione i nuovi spogliatoi la pulizia sarà a completo carico del gestore.**
3. Il concessionario provvederà alla gestione differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.

5. E' incluso nella pulizia tutte le attività di disinfestazione, spurghi e pulizia pozzetti eventualmente presenti nel centro.

### **Art. 33. REGOLAMENTO D'USO E CARTA DEI SERVIZI**

1. Il Concessionario si impegna a redigere, entro 3 mesi dalla data di inizio della concessione il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, nel quale oltre alle regole comportamentali per l'uso degli spazi devono essere indicati anche i criteri obiettivi per l'utilizzo dell'impianto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta rispettosi dei principi e dei criteri di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità e decoro ed accessibilità degli spazi.

2. Il regolamento d'uso deve essere affisso all'esterno del Centro sportivo.

3. Le variazioni al regolamento d'uso dovranno essere comunicate al concedente.

4. Il Concessionario è tenuto altresì ad adottare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, la "carta dei servizi per gli utenti" ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.

5. Nella carta dei servizi dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, i nominativi e i recapiti dei responsabili degli impianti, gli strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e per la raccolta dei suggerimenti e dei reclami, il diritto di rimborso o indennizzo dell'utente collegato al verificarsi dell'erogazione di una prestazione "non conforme" agli impegni.

6. La carta dei servizi è soggetta a revisione ogni qualvolta sia necessario.

### **Art. 34. CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Il Comune, attraverso l'ufficio sport, potrà svolgere controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione del Centro sportivo.

2. Il Comune procederà a verificare, attraverso l'ufficio patrimonio, l'osservanza da parte del Concessionario degli obblighi di manutenzione ordinaria e degli impegni assunti in sede di offerta in merito ad eventuali migliorie, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.

3. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, l'ufficio comunale competente procederà per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo art. 41.

4. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nel Centro sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.

### **Art. 35. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. Nell'effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno comunque arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non.

2. Il Concessionario dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile

di ogni danno arrecato in relazione all'espletamento del servizio a persone presenti a vario titolo (utenti, visitatori, personale comunale, ecc.) nel Centro sportivo.

3. A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti del Centro sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.

4. In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dal Concessionario ovvero prodotte da terzi e dallo stesso somministrate, inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dal Concessionario e/o dalle sue attrezzature.

5. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa.

6. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

7. Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

8. Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio sport.

9. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

10. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali del Centro sportivo, per cui solo al predetto operatore economico spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

11. In ogni caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del Centro sportivo ed alla realizzazione degli interventi indicati in sede di offerta, sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.

## **Art. 36. CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà presentare, a pena di decadenza dell'affidamento, e conseguente acquisizione della cauzione provvisoria, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice, conforme allo schema tipo 1.2 adottato con D.M. del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, pari al 10% del valore stimato della concessione per tutta la sua durata, quale risultante dal Piano Economico Finanziario presentato dallo stesso Concessionario in sede di gara.

2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.
3. In caso di irregolarità delle dichiarazioni e degli impegni assunti nella cauzione, il Comune inviterà l'aggiudicatario a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora lo stesso non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà alla revoca o alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'aggiudicatario interessato saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento della concessione a terzi.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del valore della Concessione.
5. Qualora la garanzia fideiussoria non copra l'intera durata della concessione, la garanzia dovrà avere durata almeno triennale. In tal caso, a pena di decadenza della concessione, 90 giorni prima della scadenza, il Concessionario dovrà presentare una nuova fidejussione per il medesimo importo e parimenti di durata almeno triennale, e così via fino alla copertura della durata complessiva del contratto. In caso di garanzia fideiussoria di durata inferiore alla durata della concessione non si procede nell'arco di durata della fideiussione allo svincolo progressivo della stessa, previsto all'art. 103, comma 5 del Codice.
6. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

#### **Art. 37. REGIME DELLE INADEMPIENZE E PENALITÀ**

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Concessionario nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato o nella corrispondenza con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future adottate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati con pec entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza, fatti salvi i casi di giustificato ritardo.
2. Il Concessionario potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine che gli verrà assegnato pari a massimo 10 giorni dalla contestazione.
3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, entro 20 giorni dalla contestazione, comunicherà al Concessionario l'esito finale della sua valutazione:
  - a) positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;
  - b) negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunicherà l'ammontare della penale secondo quanto previsto nella sottostante tabella:



Mancato rispetto del calendario di apertura degli impianti ed attivazione del servizio di gestione	€ 500,00 per ogni giorno di mancata osservanza del calendario di apertura
Mancato rispetto della messa a disposizione fruizione libera degli impianti	€ 200,00 per ogni ora di mancato rispetto, dovuta a loro inadempienza
Mancata pulizia degli impianti	€ 300,00 per ogni inadempienza, aumentati ad € 600 in caso di recidiva nell'arco temporale di 30 giorni successivi alla prima contestazione
Mancata manutenzione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato dall'Amministrazione per l'esecuzione degli indispensabili interventi di manutenzione a carico del Concessionario
Ritardo nel pagamento dei canoni concessori	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine, fermi gli interessi di mora

4. Resta fermo l'obbligo per il Concessionario di attuare gli interventi necessari per eliminare e porre rimedio alle inadempienze contestate.

5. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario dovrà versare nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla fideiussione.

6. Anche a seguito dell'applicazione di penalità il Comune mantiene inalterato il diritto al risarcimento del maggior danno subito e accertato.

### **Art. 38. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, REVOCA, CESSAZIONE**

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità della medesima indole ai sensi del precedente articolo, il Concessionario incorra in ulteriori violazioni dell'offerta presentata in sede di gara o in ulteriori violazioni degli obblighi manutentivi, così come previsti nel progetto esecutivo e nel presente capitolato;
- b) nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Concessionario non adempia agli obblighi di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria;
- c) nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Concessionario non proceda alla realizzazione delle opere di riqualificazione e/o delle migliorie offerte in sede di gara.

2. In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la gestione del Centro sportivo, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune procederà alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.

3. Il Comune, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.
4. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso.
5. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
6. Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, può procedere d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario, anche a valere sulla cauzione definitiva costituita.
7. Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'art. 176 comma 4 del Codice.
8. La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 176, comma 1 del Codice.

#### **ART. 39. RESPONSABILE DEL CENTRO SPORTIVO E REFERENTI**

1. Il Concessionario dovrà indicare, prima dell'inizio della Concessione, il nominativo, i numeri telefonici (fisso e cellulare) e l'indirizzo mail/pec del Responsabile del Centro sportivo e di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte del Concedente, almeno dalle ore 08,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.
2. Il Responsabile del Centro sportivo e il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della Concessione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Concedente e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
3. In caso di variazione Responsabile del Centro sportivo e del/i Referente/i, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto. Il Comune si riserva di approvare la variazione.
4. Il Responsabile del Centro sportivo verifica il regolare andamento della Concessione e ne relaziona periodicamente al Comune.

#### **Art. 40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura oggetto del presente Capitolato, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra esposte.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Curno telefono: 035-603000– e-mail: info@comune.curno.bg.it– pec: comunecurno.certificata@halleycert.it
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Per quanto attiene il diritto di accesso dell'interessato di rinvia all'art. 15 del citato Regolamento UE.

6. Il Comune di Curno (d'ora in poi "Titolare") designa il Concessionario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (d'ora in poi "Responsabile").

7. Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento delle attività eseguite e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

#### **Art. 41. CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato speciale saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 42. SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto saranno interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

#### **Art. 43. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

-----